

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

Libro V - Del lavoro

Titolo IX - Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali

Art. 2592 Modelli di utilità

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti .